

Nel caso di consorzio stabile, infine, ove quest'ultimo abbia partecipato in gara uti singuli e divenuto aggiudicatario, assumerà contestualmente anche il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza (in quanto titolare del contratto ex art. 89 D.Lgs. 81/2008), mentre nel caso in cui abbia partecipato in gara per alcune delle imprese consorziate, sarà una di queste ultime - individuata dal consorzio - ad assumere tale ruolo.

Riguardo al momento **dell'individuazione** dell'impresa affidataria, posto che l'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, si riferisce - a tali fini - **all'impresa titolare del contratto o, in caso di consorzi, a quella assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto o indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria**, tali espressioni sembrano escludere il momento di presentazione delle offerte - in sede di gara - per essere più propriamente riferite al **momento successivo all'aggiudicazione dei lavori**, dunque al momento della stipula del contratto d'appalto, con apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Riepilogando:

1. l'espressione **"consorzi di imprese"** di cui all'art. 89 del D. Lgs. 81/08 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
2. **l'impresa affidataria ai fini della sicurezza** deve essere sempre **un'unica impresa**;
3. l'individuazione di tale impresa sostanzialmente rimessa alla **libera determinazione delle parti**, salvo l'ipotesi **dell'associazione temporanea** in cui dovrebbe coincidere con la **mandataria**;
4. tale **individuazione** deve essere effettuata **prima della stipula** del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Appare evidente, alla luce delle indicazioni riportate dall'AVCP (ora ANAC), che gli obblighi derivanti dall'art. 97 del D. Lgs. 81/08 debbano ricadere sul **datore di lavoro dell'impresa affidataria assegnataria** dei lavori in caso di consorzi e **non sul rappresentante legale del consorzio stesso**, pur essendo egli il titolare del contratto di appalto con il committente.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dell'impresa affidataria nel caso di **costituzione, a valle** di una aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, **di una società consortile** per l'esecuzione unitaria dei lavori, la Commissione interpellò del Ministero del lavoro, con interpello n. 7 del 23 marzo 2014, riprendendo quanto già esposto nell'interpello n. 19 del 9 giugno 2010, **chiarisce** che la società consortile, *"eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto"*.

La Commissione ritiene che **"la titolarità del contratto di appalto con il committente**, all'atto dell'affidamento dei lavori, **permane in capo all'ATI, mentre la società consortile**, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, **è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008"**. Il Ministero precisa, pertanto, che **in quest'ultimo caso**, l'impresa affidataria **non può coincidere** con "il soggetto titolare del contratto di appalto con il committente", poiché la gestione operativa dell'appalto stesso demandata alla società consortile costituita a valle dell'aggiudicazione che resta, inequivocabilmente, l'unico soggetto che può assumere il ruolo di impresa affidataria.